

SUNTO DELLA DELIBERAZIONE N. 42 DEL 05.05.2021

OGGETTO: Conferimento mandato all'Avv. Bertuglia Sergio per l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice nel procedimento promosso innanzi al Tribunale di Palermo dai Sigg. omissis.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- i Sigg. omissis, n.q. di esercenti la potestà sul figlio minore [REDACTED], hanno promosso giudizio innanzi il Tribunale di Palermo per sentire condannare il comune di San Giuseppe Jato al risarcimento di presunti danni, quantificati in € 16.000,00, subiti dal minore in conseguenza di un asserito sinistro occorsogli in San Giuseppe Jato nel C.so Umberto I il 04/09/2018, a causa del fondo stradale dissestato;
- Che la Giunta Municipale con proprio atto n. 10 del 06.02.2020 deliberava la costituzione in giudizio dell'Ente nominando all'uopo l'Avv. Bertuglia Sergio;

Vista l'ordinanza N.R.G. 19137/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Palermo nel giudizio di che trattasi con la quale il Giudice formula alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:

“rinuncia agli atti e all'azione da parte dell'attore e compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa”

Preso atto che l'Avv. Bertuglia, nota prot. 5751 del 30.04.2021, ritiene che la proposta conciliativa sia da considerare con favore sempre che ovviamente gli attori provvedano, come indicato dal Tribunale, a rinunciare anche all'azione e che tale rinuncia venga autorizzata dal Giudice Tutelare;

Ritenuto opportuno accogliere il suggerimento dell'Avv. Bertuglia e conseguentemente dare mandato allo stesso per l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale ad adottare la presente deliberazione;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse

- Di dare mandato all'Avv. Bertuglia Sergio, nominato con atto G.M. n. 10 del 06.02.2020, di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice nel procedimento innanzi il Tribunale di Palermo promosso dai Sigg. omissis, giusta ordinanza N.R.G. 19137/2019, **a condizione che vi sia espressa rinuncia da parte degli stessi all'azione preventivamente autorizzata dal Giudice Tutelare.**